

Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31.

Disposizioni in tema di forme associative e cooperative fra enti locali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la

seguinte legge:

Art. 1

Abrogazione di norme regionali in tema di Consorzi fra Enti locali

1. In applicazione dell'art. 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogate tutte le disposizioni regionali che prevedono l'approvazione degli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei Consorzi tra Enti locali.

2. In particolare sono soppresse le parole «anche consorziali» nell'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, e la lettera a) del n. 5 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

Art. 2

Contributi regionali

1. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali di settore a favore dei Consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e compatibilmente con la natura dell'attività svolta, ai Comuni e alle Province che stipulino tra loro apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le convenzioni indicano l'Ente incaricato di presentare la domanda e di provvedere all'introito dell'eventuale contributo regionale.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui all'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consorzi esistenti cessano di essere destinatari dei benefici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 dicembre 1991

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luciano Falcier, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 luglio 1991, n. 27/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 luglio 1991, dove ha acquisito il n. 89 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1^a in data 1 agosto 1991;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 ottobre 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giovanni Crema, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 ottobre 1991, n. 6384;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 ottobre 1991;
- Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorrenza del termine di legge prevista dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per gli enti locali.